

***Caso n. COMP/M.2969 -
ZETA 4 / MONTE DEI
PASCHI / BANCA
INTESA / GORI ZUCCHI***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 10/10/2002

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 302M2969*



COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 10/10/2002
SG (2002) D/232079 - 82

VERSIONE PUBBLICA

PROCEDURA RELATIVA ALLE
CONCENTRAZIONI
DECISIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6.1 (b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Alle parti notificanti

Oggetto: **Caso No. COMP/M.2969– Zeta 4/Monte dei Paschi/ Banca Intesa/ Gori & Zucchi**
Notifica del 09.09.2002 in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee No C 220 del 17.09.2002

1. In data 09/09/2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹. Con tale operazione le imprese italiane Zeta 4 Srl (“Zeta 4”), Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (“Montepaschi”) e Banca IntesaBCI Spa (“Intesa”) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Gori & Zucchi Spa (“G&Z”), mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :
 - per Zeta 4: società finanziaria e immobiliare a carattere familiare
 - per Montepaschi: attività bancaria e finanziaria
 - per Intesa: attività bancaria e finanziaria
 - per G&Z: holding che detiene partecipazioni in società attive in Italia e all'estero nella produzione e distribuzione di manufatti in oro e argento.

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4 comma c) della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio².
4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione

² GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.